

L'ERRORE SCIENTIFICO NEI PROCESSI PER LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA

Alberto Miatello

§

a) Definizione di “errore scientifico” e sua rilevanza nei processi per la strage di Piazza Fontana.

La tematica dell'errore scientifico (*rectius* tecnico-scientifico) nei processi rappresenta un argomento affascinante e viepiù d'attualità, in considerazione dell'incidenza crescente delle problematiche tecnico-scientifiche (informatica, genetica, biologia molecolare, balistica, farmaceutica, fisica, chimica, ecc. ecc.) nella valutazione delle prove nelle aule giudiziarie.

Ma la prima domanda che giustamente il lettore si potrebbe porre è: cos'è esattamente l'errore scientifico, e cosa lo differenzia dagli altri errori giudiziari?

Ebbene, in sintesi si potrebbe dire che l'errore scientifico è una tipologia di errore giudiziario caratterizzato dall'essere causato da un'errata soluzione di un problema tecnico-scientifico. (1)

L'errore scientifico è sempre un errore fattuale, ovvero deriva da una lacunosa, fuorviante, inadeguata soluzione di un problema scientifico nella ricostruzione dei fatti processuali. Può derivare dal travisamento dei fatti, o da perizie tecniche errate. Oppure può discendere da una scorretta ed inadeguata interpretazione scientifica di fatti correttamente ricostruiti.

In ogni caso, le conseguenze processuali dell'errore scientifico sono sempre disastrose: la condanna di un innocente o l'assoluzione di un colpevole.

L'errore scientifico è un errore giudiziario, ma non tutti gli errori giudiziari sono errori scientifici. Non è un errore scientifico, ad esempio, quello commesso dal giudice che – dovendo decidere un processo in base ad un'unica testimonianza, ed in assenza di altri mezzi di prova – abbia ritenuto genuina la testimonianza di un calunniatore, o di un mitomane, o di un falso “collaboratore di giustizia”. L'errore, nella fattispecie, non era dipeso dalla soluzione di un problema scientifico, ma dal giudizio erroneo sull'attendibilità di un teste.

In questa sede discuteremo di un gravissimo errore scientifico: quello che nei processi per la strage di Piazza Fontana e per gli altri 4 attentati del 12.12.1969 condusse all'assoluzione definitiva dall'accusa di strage, nel 1987, dei due principali imputati: i terroristi neri padovani **Franco Freda e Giovanni Ventura**.

Tale assoluzione finì poi per condizionare come un macigno e una zavorra - e in qualche modo per delegittimare – anche tutta l'ottima indagine degli anni '90 del **G.I. milanese Guido Salvini** e del **capitano Massimo Giraudo** sulla cellula ordinovista mestrina di **Zorzi, Maggi, Siciliano, Digilio**, ecc. Quell'indagine confluì poi nei processi milanesi del 2001 e 2004, fino al verdetto finale assolutorio del 2005 della Cassazione, e alla denegata giustizia ai parenti delle vittime della strage.



I due terroristi Freda e Ventura al processo di Catanzaro nel 1977

E' quella che malinconicamente il giudice Guido Salvini ha definito: "la maledizione di Piazza Fontana". Indagini meticolose e rigorose e solidi impianti accusatori che avevano retto e portato a giuste sentenze di condanna in primo grado dei principali autori della strage, ma poi annullate in appello. Testimoni-chiave spariti o morti, imputati colpiti da gravi malattie, documenti decisivi perduti o distrutti, colleghi magistrati che anziché collaborare lealmente con chi stava indagando, lo ostacolavano e lo delegittimavano...: *"ogniqualevolta un risultato sta per essere raggiunto, ecco che sfugge di mano"*. (2)

In questa sede parleremo dell'errore scientifico nei processi per la strage di Piazza Fontana, nella consapevolezza che la verità processuale ormai è cristallizzata da anni in quei verdetti assolutori, ed è da tempo imm modificabile. E tuttavia la verità storica fortunatamente è in ogni tempo accertabile, e può essere di enorme aiuto, per evitare quanto meno di commettere nuovamente quegli errori, e soprattutto quale tributo di verità a favore delle tante vittime cui fu negata ogni forma di giustizia. Perché le verità processuali sono non di rado effimere e fallaci e stanno nelle cancellerie dei tribunali, ma **le verità storiche, quelle effettive, non si cancellano e finiscono nei libri di storia.**

L'errore scientifico, logico e statistico, nei processi sulla strage alla BNA, è desumibile leggendo le motivazioni delle sentenze di assoluzione dei due maggiori imputati di quella strage, gli ordinovisti Freda e Ventura.

L'aspetto più sorprendente – e insieme deprimente – di tutta la vicenda è che in realtà – come correttamente statuito dalla Corte d'assise di Catanzaro del 1979, ma anche dalla Cassazione che nel 1982 aveva annullato la loro prima assoluzione per insufficienza di prove – gli indizi a loro carico erano veramente numerosi, gravi, precisi e concordanti. (3)

Ma allora come mai due corti di merito (assise d'Appello di Catanzaro nel 1981, assise d'Appello di Bari nel 1985) e infine la Cassazione nel 1987, avevano ritenuto sussistere l'insufficienza di prove a loro carico?

Per riassumere in modo chiaro la complessa vicenda delle perizie tecniche sui timers e sui frammenti e reperti nei luoghi dei 5 attentati del 12.12.1969, diremo che la difesa dei due ordinovisti ebbe buon gioco nel radicare nei giudici la convinzione capziosa secondo cui non fosse in alcun modo possibile stabilire che i timers Junghans-Diehl acquistati da Freda nel settembre 1969, in deviazione e da 60 minuti, fossero gli stessi utilizzati sui 5 luoghi degli attentati.

Ciò perché una prima “certezza” del **G.I. Gerardo D'Ambrosio** - col rinvio a giudizio dei due terroristi neri nel 1974 - e cioè che dal marzo al 12 dicembre 1969 la Junghans avesse prodotto solo 57 timers distribuiti in Italia dalla GPU Gavotti col dischetto nero graduato della Targhindustria, e dunque tra i 50 timers acquistati da Freda tramite la società Elettrocontrolli di Bologna ci dovesse necessariamente essere anche quello della strage alla BNA, era stata demolita già nel processo di primo grado a Catanzaro.

In realtà poi si accertò che i timers in deviazione da 60 minuti della Gavotti erano molti di più, almeno 480, prodotti dal 1968 in poi, e sia le risultanze contabili che le verifiche della GdF non offrivano certezze in ordine alla loro movimentazione e all'acquisto da parte dei tanti clienti. (4)

Inoltre, anche le due certezze del processo di Catanzaro del 1979, e cioè che nell'attentato alla Banca Commerciale in piazza della Scala e in quello alla BNL a Roma, fossero stati usati timers in deviazione da 60 minuti (anche per la rilevata presenza tra i frammenti di una “bussoletta” in ottone tipica dei timers in deviazione) vennero messe in crisi dalle successive perizie che stabilirono che – essendovi due fori allargati nel dischetto graduato della bomba inesplosa della Comit (con la dicitura “60 min/A”) trovato staccato in fondo alla borsa – in teoria quel dischetto della Targhindustria sarebbe potuto servire a temporizzare altri timers, non necessariamente da 60 minuti, e non necessariamente in deviazione.

In definitiva, la difesa cavillosa e capziosa di Freda e Ventura ebbe successo nel convincere i giudici che fosse impossibile stabilire l'identità tra i timers da 60 minuti e in deviazione acquistati da Freda nel settembre 1969, e i reperti e frammenti analizzati dai periti sui luoghi degli attentati. (5)

In realtà fu questo l'errore scientifico nel quale quei giudici caddero, assolvendo in appello i colpevoli della strage.

Il punto fondamentale è che non era affatto necessario (ed anzi era impossibile!) stabilire l'identità tra i timers acquistati da Freda ed i frammenti repertati sui luoghi degli attentati.



Esemplare di timer “vintage” Junghans anni '60 con dischetto nero graduato

In primo luogo perché era ben noto che i timers erano smontabili (i 50 timer da 60 minuti comprati da Freda erano senza manopole), e si potevano collocare dei dischetti graduati, e delle manopole, da 60 o 120 minuti su timer di durata diversa, e non necessariamente a deviazione, ma anche a chiusura (i timers in apertura non potevano essere utilizzati per temporizzare delle bombe, perché queste ultime sarebbero scoppiate subito all'avvio della carica)

Quindi era del tutto irrilevante - ultroneo, per dirla in "giuridichese" - disquisire sull'identità dei timer acquistati da Freda (che peraltro comprò dalla R.I.C.A. di Padova anche 5 timer completi in deviazione da 120 minuti) con i frammenti reperiti sui luoghi degli attentati.

Per quanto ne sappiamo, gli attentatori del 12 dicembre 1969 potevano avere utilizzato timers di durata imprecisata (da 60 o 120 minuti), e in chiusura o in deviazione, ma non era questo il punto fondamentale da accertare, poiché in ogni caso questi aspetti tecnici alternativi non inficiavano in alcun modo l'efficacia distruttiva di quegli ordigni.

Il punto fondamentale era che in quegli attentati sicuramente era stato usato almeno un timer Junghans-Diehl distribuito in Italia dalla GPU Gavotti, quello della bomba inesplosa alla Comit di piazza della Scala (e molto probabilmente anche negli altri 4 attentati)

E altrettanto sicuramente Freda aveva acquistato almeno 55 timers della Junghans-Diehl distribuiti dalla GPU Gavotti, meno di tre mesi prima.

Ora, la domanda che ci si doveva porre non era: "quanti timers in deviazione o in chiusura aveva prodotto la Junghans in quegli anni?" (perché potevano anche essere migliaia), ma semmai quella cruciale: **"quanti timers Junghans erano stati usati in altri attentati dinamitardi prima del 12 dicembre 1969?"**

E qui la risposta sarebbe stata sorprendente: ZERO! (6)

Nel 1969 vennero compiuti 145 attentati terroristi dinamitardi o con sostanze esplodenti, ma solo nei 5 attentati del 12 dicembre vennero usati timers Junghans.

Sotto il profilo statistico ciò significava che la probabilità che qualche altro terrorista - diverso da Freda o dal suo gruppo eversivo - avesse "casualmente" usato timers Junghans per temporizzare quegli ordigni era solo di 1 su 145, ovvero lo 0,6%.

Ma ciò significava - di converso - che la probabilità che invece quei timers degli attentati fossero proprio tra quelli acquistati nel settembre 1969 da Freda era di ben il 99,4%, una probabilità schiacciante e ben al di là del "ragionevole dubbio" sulla sua colpevolezza!

Quel timer Junghans-Diehl della bomba inesplosa alla Comit in realtà era la vera firma di Freda per gli attentati del 12 dicembre.

E ciò anche senza considerare gli altri indizi gravi e precisi a carico di Freda e Ventura: a) il loro programma eversivo da realizzarsi per mezzo di attentati di crescente violenza, per suscitare una reazione autoritaria (con istigazione/proclama alle forze armate per attuare un golpe militare); b) la ricerca di cassette metalliche di grandi dimensioni per alloggiarvi timers ed esplosivi (come avvenne con le cassette tipo "Juwel" utilizzate negli attentati); c) la falsa indicazione del fantomatico capitano algerino Hamid, quale destinatario dei 50 timer per compiere attentati contro obiettivi israeliani; d) la testimonianza dell'elettricista Tullio Fabris, che evidenziò le contraddizioni di Freda e Ventura circa l'uso reale di quei temporizzatori; e) il breve lasso di tempo (meno di tre

mesi) decorso tra l'acquisto dei timers (18 settembre 1969) e il loro uso negli attentati del 12 dicembre, del tutto compatibile con l'organizzazione complessa e la coordinazione di ben 5 attentati a Milano e Roma nel medesimo giorno e nelle stesse ore; f) l'acquisto di 4 borse marca Mosbach-Gruber a Padova (città di Freda) due giorni prima della strage.

Nel complesso tutti questi indizi componevano un quadro accusatorio davvero schiacciante.

Si può dire che il gravissimo errore dei giudici che assolsero gli ordinovisti padovani consistette nel comparare in modo del tutto astratto e "asettico" l'utilizzo di quei timers Junghans con i normali impieghi di quei temporizzatori (per tostapane, forni per cucine, caschi asciugacapelli, lavatrici, stufette, ecc.), per cui effettivamente vi potevano essere innumerevoli acquirenti, con **la circostanza cruciale del loro uso concreto da parte di gruppi terroristici, per fabbricare e temporizzare ordigni esplosivi.**


Quindi, una volta preso atto che – come giustamente ebbe ad osservare già la Cassazione del 1982 (Cass. pen. n. 1209/1982), quando annullò la prima assoluzione di Freda e Ventura da parte della corte d'assise d'Appello di Catanzaro del 1981 – **Freda e Ventura non erano "persone qualunque"**, ma erano terroristi condannati per ben 17 attentati precedenti quelli del 12 dicembre, ne discendeva che l'unica comparazione possibile doveva essere con tutti i precedenti attentati del 1969, ovvero con l'ipotetico uso di timers Junghans da parte di altri terroristi di quel periodo, diversi da Freda e Ventura.

E una volta preso atto che nessun altro terrorista aveva usato quei timers Junghans in Italia in tutto l'anno 1969, se ne doveva evincere che sussisteva un'altissima probabilità che proprio Freda, dopo averli acquistati a settembre, li avesse voluti impiegare per gli attentati del 12 dicembre, meno di 3 mesi dopo.

b) Regole statistiche e indizi di colpevolezza. La "fallacia dell'accusatore", il concetto di "ragionevole dubbio" e la sentenza Franzese.

E qui vorremmo evidenziare un criterio statistico importantissimo, che viene abitualmente utilizzato nelle scienze sociali, ma anche in fisica, biologia, medicina, ecc., e riguarda il **grado di certezza fenomenica di un evento.**

Nelle scienze empiriche, ed in particolare nelle scienze sociali, per potere attribuire un grado di certezza scientifica sufficiente ad un fenomeno, occorre che si sia verificato – in una serie ampia di osservazioni – con un livello di confidenza ed una percentuale superiore al 95%, ovvero con 2 deviazioni standard da quella che è la media del 50%. E' la c.d. "regola 68 - 95 - 99,7" https://it.wikipedia.org/wiki/Regola_68-95-99,7



Regola statistica del 68 – 95 – 99,7 (diagramma di Wikipedia)

In altri ambiti scientifici, ad esempio nella fisica delle particelle, per ritenere significativo un risultato, si applicano criteri ancor più rigorosi, ed è richiesto un livello di confidenza addirittura del 99,99994%.

Si potrebbe applicare questo principio anche al diritto processuale, quale fenomeno sociale, e si troverebbe che – ai fini di una condanna penale di un imputato, nei processi solo indiziari – non sarebbero sufficienti 4 indizi gravi e precisi di colpevolezza, ma ne occorrerebbero almeno 5, per arrivare almeno al 95% di probabilità di colpevolezza.

Infatti, sotto il profilo meramente statistico, se un indiziato avesse “solo” 3 indizi gravi sfavorevoli, allora la probabilità che sia colpevole sarebbe “solo” dell’87,5% ovvero $(1 - 1/2^3) = 1 - 0,125 = 0,875 = 87,5\%$

Se gli indizi sfavorevoli e gravi fossero 4, si sale al 93,7% di probabile colpevolezza, che però non è affatto sufficiente per ritenere l’imputato colpevole “al di là di ogni ragionevole dubbio” perché occorre superare almeno la soglia del 95% di probabilità sfavorevoli.

Sul punto, peraltro, occorre prendere atto di notevoli oscillazioni interpretative della giurisprudenza, atteso che nelle famose **sentenze Battisti della Cassazione**, del 2000, si enunciava un paradigma della certezza vicino addirittura al 100%, invocando imprecisate e vaghe “leggi scientifiche”.

Solo 2 anni dopo, nel 2002, (Cass. SS.UU. 30328/2002) con la **sentenza Franzese**, la Cassazione statò invece che non era consentito “*dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, in quanto il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle “circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile”*”.

Peraltro, va osservato che nel caso del dr. Franzese non vi è dubbio che la pretesa – invocata dai suoi difensori - di dimostrare il nesso di causalità tra l’omissione di una terapia per la neutropenia, e l’evento letale di cui fu vittima quel suo paziente con una probabilità attorno al 100% avrebbe avuto poco senso, poiché anche eventi letali – in casi clinici analoghi – verificatisi

in una minoranza di casi sarebbero comunque più che sufficienti per ritenere gravemente negligente l'omissione di una terapia, da parte di un medico.

E, similmente, sarebbe altrettanto scorretto valutare in modo meccanico e superficiale una statistica sugli effetti avversi di un farmaco, là dove anche una bassissima percentuale di effetti dannosi gravi in molti casi ha giustamente portato al ritiro di quei farmaci dal commercio.

Valga per tutti il famoso caso del farmaco anti-colesterolo **Lipobay della Bayer**, prescritto ad oltre 6 milioni di pazienti dal 1997, e che tuttavia venne ritirato pochi anni dopo dalla casa farmaceutica, per i 52 decessi e i numerosi effetti nocivi che aveva causato a moltissimi pazienti nel mondo.

La Bayer venne condannata anche in Italia (condanna confermata anche dalla Cassazione nel 2021), per i danni causati ad un medico veneziano che dopo l'assunzione del farmaco era stato costretto a numerosi ricoveri ospedalieri, essendosi ammalato di distrofia muscolare (7)

Ovviamente, sotto il profilo statistico, 52 morti su 6 milioni sono "solo" una percentuale dello 0,00086%, ovvero 1 morto ogni 115.000 pazienti. E però una tale percentuale sembrò più che sufficiente per ritenerlo nocivo.

Ma il problema maggiore, nell'analisi dei dati statistici in relazione alla responsabilità penale, non è tanto quello delle percentuali, quanto piuttosto quello del modo scorretto con cui non di rado esse vengono interpretate nei tribunali.

Vi è un esempio ben noto, che è quello della "**fallacia dell'accusatore**", (8) a dimostrazione della scorrettezza ed incompetenza di non pochi giudici e avvocati, nell'interpretare i dati statistici.

Questa interpretazione scorretta aveva condotto negli USA all'annullamento di molte sentenze di condanna.

Supponiamo che in una grande città (es. Milano) sia stata compiuta una rapina, nel corso della quale vi sia stata una vittima. Sulla scena del delitto sono state repertate alcune impronte digitali, di qualità buona ma non certo ottimale, di talché il laboratorio stabilisce una concordanza delle impronte con una probabilità di 1 su 1.000 nella popolazione.

In base a questi dati la polizia arresta subito un pregiudicato per piccoli furti, tale Mario Rossi (nome di fantasia), le cui impronte digitali sembrano corrispondere a quelle repertate.

In base alla concordanza dell'1 su 1000, alla giuria viene detto sciaguratamente che vi è solo una probabilità su 1000 che Mario Rossi sia innocente, e l'uomo viene condannato per omicidio pur gridando disperatamente la sua estraneità al delitto.

Dov'è l'errore e la "fallacia dell'accusatore"?

L'errore dei giudici consisteva nell'aver confuso la probabilità di concordanza delle impronte nella popolazione (1 su 1.000) con la probabilità di innocenza.

Si tratta di un errore marchiano, perché se la probabilità di concordanza delle impronte nella popolazione è di 1 su 1.000, ciò significa che in una grande città come Milano possono esserci, tra un milione e 300.000 abitanti, almeno 1.300 persone le cui impronte digitali potrebbero concordare con quelle repertate, e quindi ben 1.300 "sospettabili".

Quindi la probabilità che Mario Rossi - il primo malcapitato indagato dalla polizia - fosse l'effettivo colpevole che aveva lasciato quelle impronte digitali, era solo di 1 su 1.300, anche perché Mario Rossi non aveva mai commesso crimini violenti, e quindi tra i 1.300 "sospettabili" di Milano, era decisamente poco probabile che l'omicida fosse proprio lui.

Ma per tornare alla strage di Piazza Fontana, e all'errore dei giudici che assolsero Freda e Ventura, sicuramente vi fu anche in quel caso un errore statistico: quello di raffrontare i 55 timer Junghans comprati da Freda nel settembre 1969 con TUTTI i numerosi timer prodotti dalla Junghans e distribuiti dalla GPU Gavotti in quei periodi del 1968-1969, indagine che si rivelò del tutto fuorviante e sterile e non portò a nulla, stante l'elevato numero di timers in circolazione.

Mentre invece sarebbe stato sufficiente raffrontare i timers Junghans con quelli eventualmente utilizzati in altri attentati nel medesimo anno 1969, ovvero ZERO, per capire che i timers Junghans degli attentati del 12 dicembre non potevano che essere logicamente e con elevata probabilità tra quelli acquistati da Freda.

Così come (sentenza Franzese) era sbagliato pretendere che l'accusa dimostrasse al 100% il nesso di causalità tra l'omissione di una terapia e il decesso del paziente, allo stesso modo era stato sbagliato pretendere - nei processi a Freda e Ventura - che l'accusa dimostrasse al 100% la corrispondenza tra i frammenti di timer nei luoghi dei 5 attentati con i timers acquistati da Freda nel settembre 1969.

Alla luce di queste considerazioni, possiamo pertanto qualificare come uno dei peggiori errori scientifici le affermazioni contenute a p.94 nella sentenza 182 della Cassazione del 27 gennaio 1987, che pose la parola fine ai processi sulla strage di Piazza Fontana, confermando la sentenza di assoluzione di Freda e Ventura della corte d'assise d'Appello di Bari nel 1985:

"...In conclusione correttamente il giudice di rinvio ha ritenuto che nemmeno fosse provato che, negli attentati del 12.12.1969 od anche in uno solo di essi, fossero stati usati temporizzatori con le stesse caratteristiche di quelli (In deviazione da sessanta minuti) acquistati da Franco Freda nel settembre 1969. Tolta certezza al fatto indiziante tutte le considerazioni sul mendacio di Freda sull'effettiva destinazione dei temporizzatori da lui acquistati restano inefficaci sul piano probatorio, come pure correttamente ha ritenuto il giudice di rinvio, non essendo idonee alla costruzione del sillogismo accusatorio per la mancanza della necessaria premessa in fatto."

Purtroppo queste affermazioni si sono rivelate totalmente errate, e l'autorevolezza della loro fonte (S.C. di Cassazione) non elimina il fatto innegabile che un errore "autorevole" resta pur sempre un errore. E perfino la corte d'assise d'Appello di Milano nel 2004, pur assolvendo gli imputati del gruppo ordinovista Zorzi, Maggi e Rognoni, riconobbe l'errore delle assoluzioni di Freda e Ventura, e scrisse: "Sul punto, il Collegio non ha nulla da aggiungere a quanto in precedenza osservato, e cioè che, pur ribadendo i limiti del presente giudicare, la corresponsabilità di Freda Franco e Ventura Giovanni in ordine ai fatti del 12.12.1969 appare sufficientemente dimostrata" (9)

Alberto Miatello

(criminologo e ricercatore)

1Febbraio 2024

Riferimenti bibliografici

- (1) Si veda sul tema l'interessante articolo di D. Curtotti Nappi e L. Saravo: "L'errore tecnico-scientifico sulla scena del crimine" (in Archivio Penale 2011, n.3)
- (2) G. Salvini con A. Sceresini: p. 13, in "La maledizione di piazza Fontana" 2019
- (3) v. Corte d'assise di Catanzaro, sentenza 23 febbraio 1979, p.592-600
- (4) ibidem p. 510 e segg.
- (5) Un valido riepilogo della complessa questione tecnica dei timers si trova anche nel volume di P. Cucchiarelli: "Il segreto di Piazza Fontana" p. 82-100
- (6) Il punto – per quanto importantissimo - venne evidenziato in tutti i processi solo nella sentenza di Catanzaro del 1979, a p. 541 delle motivazioni, là dove viene citata anche un'informativa dell'Ispettorato Generale per l'azione contro il terrorismo, che dietro richiesta dei giudici di Catanzaro dichiarò che nel quinquennio 1969-1974 non venne mai accertato l'utilizzo di timers Junghans-Diehl negli attentati compiuti sul territorio italiano (ovviamente ad esclusione di quelli del 12.12.1969).
- (7) Cass. civ. 12225/2021
- (8) Per una esaustiva disamina dell'argomento v. l'articolo di J. Della Torre: "Il Teorema di Bayes fa capolino al Tribunale di Milano" in Diritto Penale Contemporaneo (2015)
- (9) Corte d'assise d'Appello di Milano 2004, p. 596